

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 734)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA e FERRARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1973

Provvedimenti per la semplificazione e l'acceleramento di procedure in materia di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 1° giugno 1971, n. 291, relativa ai « provvedimenti per l'acceleramento di procedure in materia di opere pubbliche ed in materia di urbanistica e per l'incentivazione dell'attività edilizia » prevedeva la scadenza di alcune delle sue più importanti disposizioni al 31 dicembre 1972. L'esperienza ha dimostrato che la normativa prevista dalla legge citata ha consentito una migliore dinamica del lungo iter burocratico di approvazione dei progetti di opere pubbliche e di finanziamento delle medesime e che la mobilitazione di una parte della gran massa di residui è stata certamente possibile attraverso l'applicazione delle citate procedure di snellimento.

I provvedimenti contenuti nella normativa accennata sono stati positivamente accolti dagli enti locali, dagli operatori economici e dalle loro organizzazioni imprenditoriali, dalla burocrazia statale che ha visto esemplificati, snelliti ed alleggeriti i propri compiti.

Per quanto afferisce poi la dilazione prevista dall'articolo 18 del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modificato dalla legge 7 febbraio 1968, n. 26, si sottolinea l'opportunità di mantenere a lire 10 milioni l'importo dei lavori non sog-

getti a collaudo ma che debbono tuttavia essere controllati mediante verbali di regolare esecuzione estesi dalle amministrazioni tecniche direttamente interessate ai lavori.

In effetti il vecchio importo di lire 2 milioni, previsto dalle precedenti disposizioni, non appare più correlato come incidenza di valore alle nuove esigenze del mercato finanziario e delle opere pubbliche da eseguire.

Vengono perciò notevolmente snellite le procedure finali di questi lavori che, nei limiti dei 10 milioni di lire, possono essere rapidamente acclamate e definite finanziariamente dalla medesima amministrazione che ne cura la gestione tecnica. Si è ritenuto opportuno abbinare in un unico disegno di legge la proroga della legge n. 291 del 1971 e della legge n. 431 del 1965 e successive modificazioni poichè per i fini che si perseguono il coordinamento nella materia appare indispensabile.

Per le considerazioni che procedono si è convinti che il disegno di legge interpreti una obiettiva esigenza di enti pubblici ed operatori privati che con la materia hanno diretti impegni e connessioni e che l'approvazione da parte del Parlamento sia un notevole contributo alla ripresa nel settore edilizio che tanto incide nell'economia del Paese.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le disposizioni previste dall'articolo 5 del titolo I della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.

Art. 2.

Le disposizioni previste dall'articolo 18 del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modificato dalla legge 7 febbraio 1968, n. 26, sono prorogate fino al 21 dicembre 1973.